



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE  
UFFICIO PER GLI AFFARI DELLA POLIZIA AMMINISTRATIVA E SOCIALE

NR.557/PAS.6178.10089.D.87(27)

Roma, 13 LUG. 2004

OGGETTO: Parere del Consiglio di Stato nr.76/04, concernente l'interpretazione dell'articolo 252 del Regolamento d'esecuzione del TULPS.  
**Monitoraggio del settore della vigilanza privata.**

AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA	LORO SEDI
AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI	TRENTO
AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI	BOLZANO
AL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE	
DELLA VALLE D'AOSTA	AOSTA
AI QUESTORI DELLA REPUBBLICA	LORO SEDI

e, per conoscenza:

AL COMMISSARIO DELLO STATO NELLA REGIONE SICILIANA	PALERMO
AL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO NELLA REGIONE SARDA	CAGLIARI
AL COMMISSARIO DEL GOVERNO NELLA REGIONE	
FRIULI VENEZIA GIULIA	TRIESTE
AL COMMISSARIO DEL GOVERNO NELLE REGIONI A	
STATUTO ORDINARIO	LORO SEDI
AL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DI COORDINAMENTO	
NELLA VALLE D'AOSTA	AOSTA
AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI	ROMA
AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA	ROMA

Si è posta, recentemente, la questione se le guardie giurate dipendenti da istituti di vigilanza privata possano prestare servizio in più province ed essere, quindi, destinatari di più decreti di nomina.

Si tratta di una problematica sulla quale questo Dipartimento ha finora sostenuto la tesi negativa, anche nel caso di guardie giurate dipendenti da un medesimo soggetto, intestatario di più licenze per l'esercizio, in province diverse, di un istituto di vigilanza privata.

Sull'argomento si sono dovute, però, registrare alcune pronunce di Tribunali Amministrativi Regionali che hanno rigettato il suesposto orientamento (affermando che un siffatto divieto non emerge dall'impianto normativo del TULPS e del relativo



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE  
UFFICIO PER GLI AFFARI DELLA POLIZIA AMMINISTRATIVA E SOCIALE

regolamento di esecuzione) e la convergente valutazione dell'Avvocatura Generale dello Stato, che non ha ritenuto utile un ulteriore prosieguo difensivo.

In relazione alla descritta situazione, questo Dipartimento ha pertanto ritenuto di dover invitare gli Uffici interessati alle pronunce in argomento a procedere al rilascio dei decreti di approvazione delle g.p.g., precisando, comunque, che, se il diritto positivo vigente non esclude espressamente la "doppia" approvazione della nomina presso istituti operanti in province diverse, ciò non implica necessariamente l'adesione a qualsiasi richiesta, ove non fosse data puntuale garanzia circa l'osservanza delle norme vigenti a tutela della regolarità del servizio, e, principalmente ai regolamenti di servizio approvati dai Questori.

Attesa la portata della questione, si è ritenuto, inoltre, di interessare il Consiglio di Stato, richiedendo chiarimenti sia in ordine ai presupposti della c.d. "doppia decretazione" (circa il rapporto di lavoro delle guardie giurate e circa le eventuali connessioni fra istituti di vigilanza), sia, soprattutto, in ordine alla disciplina dell'impiego delle guardie giurate in più province, tenuto conto dell'esigenza di non aggravare i compiti di sovrintendenza e controllo dei questori.

L'Alto Consesso, osservato che la giurisprudenza amministrativa, nel dichiarare che la disposizione dell'art.252 non preclude affatto il rilascio di più decreti di nomina a guardia giurata da parte dei Prefetti, non ha specificato quali siano in concreto le ipotesi in cui è possibile disporre la doppia decretazione, ha riconosciuto tuttavia l'opportunità "*...che l'amministrazione, a livello centrale, detti le opportune disposizioni volte ad assicurare un'omogeneità di indirizzi applicativi, insieme al necessario coordinamento tra le diverse strutture periferiche*".

In questa prospettiva, il Consiglio di Stato ha quindi chiarito, condividendo l'impostazione di questo Dipartimento, che nel caso di richiesta per una guardia giurata della c.d. "doppia decretazione", bisognerà valutare, di volta in volta, approfonditamente, le caratteristiche del rapporto di lavoro instaurato tra la guardia giurata e l'istituto di vigilanza, non escludendo, fra le altre, la possibilità di più contratti di lavoro a tempo parziale riguardanti una medesima guardia giurata.

o o o

Ciò premesso e sulla base delle argomentazioni sopra succintamente riportate e di quelle che più diffusamente potranno leggersi nell'unito parere, sono state esaminate tre "ipotesi tipo", particolarmente significative:

1. Guardia giurata dipendente da un unico soggetto, titolare di più licenze in province diverse.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE  
UFFICIO PER GLI AFFARI DELLA POLIZIA AMMINISTRATIVA E SOCIALE

Tale eventualità, solitamente la più diffusa, richiede un'attenta valutazione da parte dell'autorità di p.s., anche per il solo fatto di rilasciare, in capo ad una medesima persona, più titoli di polizia, efficaci in ambiti territoriali diversi.

Per il profilo qui di interesse, poiché il riconoscimento in più province della nomina a guardia particolare giurata incide sull'operatività degli istituti interessati, il rilascio della licenza per l'esercizio di un istituto di vigilanza è subordinato ad una accurata valutazione dell'idoneità tecnica e, quindi, dell'organico disponibile, e l'eventuale autorizzazione per le guardie giurate, o per alcune di esse, ad operare in distinti ambiti territoriali richiede un controllo particolarmente efficace, volto ad impedire possibili condotte elusive: da qui la necessità di uno stretto coordinamento informativo tra le Prefetture e le Questure interessate.

Ciò premesso, una volta rilasciate ad un medesimo soggetto - all'esito delle valutazioni anzidette - le licenze per esercitare la vigilanza in distinte province, deve considerarsi ammissibile anche l'adozione, per le guardie giurate dipendenti, o per taluna di essa, di più decreti di nomina per operare in diversi ambiti territoriali, purché siano assicurati:

- a) la compatibilità dei servizi ai regolamenti approvati dai Questori rispettivamente competenti ed all'orario di lavoro complessivo previsto dalle disposizioni, anche contrattuali, in vigore, a garanzia della efficacia e regolarità dei servizi stessi;
- b) l'oggettiva verificabilità delle condizioni di impiego;
- c) l'approvazione della nomina da parte di tutti i Prefetti interessati.

Conseguentemente si ritiene che l'istituto interessato, all'atto della richiesta di approvazione, dovrà presentare un'analitica indicazione preventiva dell'impegno richiesto alle guardie giurate nei diversi ambiti territoriali e, nel sottoporre all'approvazione dei Questori competenti per territorio un'integrazione dei rispettivi regolamenti di servizio inerenti ai servizi "fuori sede", dovrà fornire tutte le garanzie in ordine all'osservanza delle norme vigenti a tutela della efficacia e regolarità dei servizi.

A tal fine i Questori potranno aggiungere le prescrizioni ritenute necessarie anche relativamente ai controlli finalizzati a verificare, in particolare, il successivo utilizzo del personale assegnato in più province.

## 2. Guardia giurata dipendente da più istituti di vigilanza privata operanti in diverse province.

È questo un caso che può presentarsi quando si tratta di personale assunto a tempo parziale, ferma restando la compatibilità di fatto, nell'ambito massimo di durata delle prestazioni lavorative di settore nell'arco della giornata, ovvero, a tempo determinato, per contingenti esigenze di servizio aggiuntive, limitate nel tempo.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE  
UFFICIO PER GLI AFFARI DELLA POLIZIA AMMINISTRATIVA E SOCIALE

Al riguardo, riservando ad altra sede un approfondimento sulle altre innovazioni introdotte dalla legge nel campo dell'organizzazione del lavoro, si ritiene che nei casi indicati si possa procedere all'approvazione di più decreti di nomina, purché le verifiche istruttorie di cui al precedente punto 1), risultino, come rilevato dal Consiglio di Stato, *"...particolarmente accurate, soprattutto al fine di computare il personale in servizio (a tempo determinato) per l'idoneità complessiva dell'istituto."*

3. Guardia giurata dipendente da un soggetto diverso dal titolare della licenza (ad esempio da un'impresa capogruppo o una società di gestione).

Questa fattispecie non è conforme all'ordinamento vigente, in quanto si determinerebbe una *"...dissociazione tra il titolare della licenza e il datore di lavoro della guardia giurata..."* che lo stesso Consiglio di Stato ritiene non consentita.

In tale evenienza, dovrà, pertanto, negarsi il rilascio di più decreti di nomina.

o o o

Quanto rilevato dal Consiglio di Stato a proposito dell'esistenza di più istituti di vigilanza facenti capo ad un medesimo soggetto evidenzia, ad integrazione delle indicazioni fin qui fornite, la necessità di un aggiornato monitoraggio degli istituti stessi, anche per quanto concerne il corretto svolgimento del servizio delle guardie giurate, a garanzia dell'efficacia del servizio stesso ed a tutela della sicurezza del lavoro.

Il monitoraggio è, inoltre, un necessario presupposto per il conseguimento degli obiettivi assegnati dal Sig. Ministro con la direttiva del 26 febbraio 2004, soprattutto per quanto concerne l'obiettivo operativo di *"incrementare progressivamente la qualità dei servizi ... (della vigilanza privata), (anche) ... attraverso nuove incisive direttive sui presupposti di professionalità richiesti per il rilascio di nuove autorizzazioni ed il rinnovo di quelle in corso, nonché sui controlli"*.

Di seguito, pertanto, alla circolare nr.559/C.314.10089.D(7), del 28.9.1998, volta particolarmente ad affrontare la problematica delle possibili situazioni di monopolio nel settore della vigilanza privata, si ritiene necessario avviare una nuova indagine conoscitiva della situazione esistente, che consenta, da una parte, di individuare i possibili correttivi e segnalare tempestivamente le irregolarità all'Autorità Garante della concorrenza e del mercato, dall'altra, di creare i presupposti per quel coordinamento tra gli Uffici periferici di questa Amministrazione sopra richiamato, necessario all'atto dell'assegnazione di nuove licenze di vigilanza privata e dell'adozione di più decreti di approvazione per la medesima guardia giurata.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE  
UFFICIO PER GLI AFFARI DELLA POLIZIA AMMINISTRATIVA E SOCIALE

Si unisce, pertanto, un questionario, che può essere compilato, in parte, dagli stessi istituti interessati, concernente, fra l'altro:

- titolarità della licenza ed effettiva gestione dell'attività;
- assetto proprietario e composizione azionaria;
- eventuale adesione a network fra istituti;
- disponibilità finanziarie ed eventuali esposizioni debitorie;
- disponibilità tecniche e logistiche rispetto ai servizi autorizzati ed ai contratti in essere;
- numero di g.p.g. dipendenti e relativa qualificazione professionale;
- tipi di servizio assicurati (con particolare riguardo al trasporto valori).

Gli esiti dell'attività di indagine, accompagnati da una relazione riassuntiva in formato cartaceo, dovranno essere trasmessi – entro e non oltre il 15 settembre p.v. - all'Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale di questo Dipartimento, su supporto informatico, all'indirizzo "[vigilanzaprivata@interno.it](mailto:vigilanzaprivata@interno.it)", utilizzando a tal fine il "file" che può essere acquisito dal sito web "[poliziadistato.it](http://poliziadistato.it)". Eventuali chiarimenti di natura tecnica potranno essere richiesti direttamente al citato Ufficio, ai numeri 06465-47961/47980.

Considerato, inoltre, che gli esiti dell'indagine conoscitiva rilevano anche ai fini delle direttive da impartirsi sullo svolgimento dei servizi a valenza ultraprovinciale (in particolare, il trasporto valori), si ritiene di prorogare la sperimentazione in atto, di cui alla circolare telegrafica nr.557/PAS.1165.10089.D(7)2 del 29 marzo 2004, fino al 30 settembre p.v..

Nel confidare nella consueta collaborazione delle SS.LL., si resta in attesa di un cortese cenno di assicurazione.

p. IL CAPO DELLA POLIZIA  
il Vice Direttore Generale  
(Procaccini)



# Consiglio di Stato

Segretariato Generale

N. 1764/04

Roma, addì ..... 2004

Risposta a nota del .....

N. .... Div. ....

## OGGETTO:

*Quesito concernente  
l'interpretazione dell'articolo  
252 del regolamento di  
esecuzione del TULPS;  
possibilità dell'adozione di un  
ulteriore decreto di nomina,  
valido per un'altra provincia, a  
favore di guardie giurate  
dipendenti da istituti di  
vigilanza privata.*

D'ordine del Presidente,  
mi pregio di trasmettere il  
parere numero 76/04 emesso  
dalla Sezione Prima di  
questo Consiglio  
sull'affare a fianco  
indicato, in conformità a  
quanto disposto dall'art.  
15 della legge 21 luglio  
2000, n. 205.

Restituisco gli atti  
allegati alla richiesta di  
parere.

IL SEGRETARIO GENERALE

*Polo Scadan*

Allegati N.  
.....  
.....

Ministero dell'interno

Gabinetto on. Ministro

ROMA



# Consiglio di Stato

*Adunanza della Sezione Prima del 25 febbraio 2004*

*N. Sezione 76/04*

**OGGETTO:**

*Ministero dell'interno - Quesito  
concernente l'interpretazione  
dell'articolo 252 del regolamento  
di esecuzione del TULPS;  
possibilità dell'adozione di un  
ulteriore decreto di nomina,  
valido per un'altra provincia, a  
favore di guardie giurate  
dipendenti da istituti di vigilanza  
privata.*

Vista la relazione, prot. n. 557/B.10189.10089.D.87(27), datata 18 dicembre 2003, pervenuta il 10 gennaio 2004, con la quale il Ministero dell'interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Ufficio per l'Amministrazione Generale, Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale, chiede il parere del Consiglio di Stato in ordine al quesito indicato in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore Consigliere Marco Lipari;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

*Premesso e considerato:*

1. L'amministrazione referente prospetta un articolato quesito volto a stabilire *“se ed in che termini si possano rilasciare ad una medesima persona più decreti di nomina a guardia particolare giurata per l'esercizio della vigilanza in province diverse”*.

2. Al riguardo, il Ministero sottolinea che un esplicito riferimento normativo a tale eventualità è contenuto nell'articolo 252 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza) secondo cui, *“salvo quanto disposto da leggi speciali, quando i beni, che le guardie particolari sono chiamate a custodire, siano posti nel territorio di province diverse, è necessario il decreto di approvazione da parte del Prefetto di ciascuna provincia”*.

3. Secondo l'amministrazione, la *ratio* della norma è quella di *“consentire ai proprietari che hanno beni ricadenti in province limitrofe di potersi avvalere dell'opera di una stessa guardia giurata, purché munita delle autorizzazioni dei prefetti competenti”*.

4. Quindi, secondo la lettura interpretativa tradizionalmente seguita dal Ministero dell'interno e dalle Prefetture, al di fuori di questa ipotesi eccezionale, caratterizzata da ben precisi connotati oggettivi, non è possibile concedere alle guardie particolari giurate dipendenti da istituti di vigilanza di operare in diversi ambiti provinciali.

5. L'argomento principale indicato a sostegno di questa tesi era correlato alla collocazione sistematica della norma, inserita nel paragrafo 20 del titolo IV del regolamento (riguardante esclusivamente le guardie particolari giurate dipendenti da privati) e non nel paragrafo 21, concernente le guardie dipendenti dagli istituti di vigilanza.

6. Inoltre, si sosteneva che la norma aveva lo scopo di consentire al proprietario privato di organizzare in modo razionale la tutela dei propri

beni. Al contrario, per gli istituti di vigilanza, e per le guardie da esse dipendenti, la scelta del legislatore era finalizzata a mantenere i confini provinciali della autorizzazione e del decreto di nomina, allo scopo di concentrare in un'unica Prefettura le funzioni di controllo sulle attività esercitate.

7. In questa prospettiva, assumeva particolare rilievo la valutazione dell'organico dell'istituto di vigilanza, determinante (insieme ad altri elementi) per il rilascio dell'autorizzazione. Infatti, secondo l'articolo 257 del regolamento di pubblica sicurezza, "la domanda per ottenere la licenza prescritta dall'art. 134 della legge deve contenere l'indicazione del Comune o dei Comuni in cui l'istituto intende svolgere la propria azione, della tariffa per le operazioni singole o per l'abbonamento, dell'organico delle guardie adibitevi, delle mercedi a queste assegnate, *del turno di riposo settimanale, dei mezzi per provvedere ai soccorsi in caso di malattia, dell'orario e di tutte le modalità con cui il servizio deve essere eseguito.*"

8. Tuttavia, la giurisprudenza amministrativa più recente ha delineato una diversa portata d'insieme della disposizione, orientandosi nel senso di ritenere che l'articolo 252 non impedisce di individuare altre ipotesi in cui è consentita l'adozione di più decreti di nomina di guardia giurata in province diverse.

9. In particolare, il TAR Veneto, Sezione Terza, con sentenza n. 789/2001, ha affermato il principio secondo cui dall'art. 252 del regolamento non possono trarsi spunti interpretativi a sostegno della tesi dell'amministrazione, volta ad escludere la possibilità di un doppio decreto di approvazione della guardia giurata in più province: "*il fatto che sia prescritta la doppia decretazione per il caso particolare del c.d. 'beni a scavalco' non implica che questo sia l'unico caso in cui sia ottenibile una duplice approvazione di una guardia particolare*".

10. Infatti, a dire del Tribunale, l'art. 138 TULPS, che indica i requisiti per la approvazione della nomina delle guardie particolare giurate, non precisa, tra i requisiti che il soggetto deve possedere, che egli sia privo di altra approvazione per diversa provincia.

11. Inoltre, l'art. 257 del regolamento prevede che nella domanda e nella relativa autorizzazione ai sensi dell'art. 134 TULPS sia indicato l'organico dell'istituto ma tanto non comporta di per sé che i dipendenti che ne fanno parte lo siano a tempo pieno e in via esclusiva. E', del resto, richiesta la indicazione "dell'orario e di tutte le modalità con cui il servizio deve essere assegnato". E' quindi il decreto di autorizzazione ex art. 134 che in concreto disciplina il singolo caso.

12. Ne consegue, secondo il TAR, che quando un istituto è titolare di autorizzazione ad operare in ciascuna delle province in cui le guardie particolari verrebbero a operare, l'approvazione della nomina di questi ultimi è subordinata alla sola verifica del possesso dei requisiti imposti dall'art. 138 TULPS e al rispetto dei limiti di organico concretamente stabiliti.

13. A dire del giudice amministrativo, quindi, la necessità della unicità dell'approvazione della nomina delle guardie particolari giurate affermata dall'Amministrazione (e il contenimento della libertà di iniziativa economica che da ciò deriva) non discendono, d'altra parte, dalla esigenza di assicurare il controllo del servizio, poiché questo è effettuato con le modalità e secondo le prescrizioni fornite dalla stessa P.A.

14. Neppure può ritenersi a priori maggiore l'efficienza del servizio alla clientela – che il controllo della P.A. indirettamente tutela – nel caso di approvazione unica delle guardie giurate, quanto meno nei casi di servizi in province confinanti.

15. In conclusione, né la lettura né la *ratio* delle disposizioni in materia conducono a negare la possibilità di ottenere la approvazione

della nomina di guardie particolari giurate al servizio di istituti di vigilanza per più di un ambito provinciale.

16. L'amministrazione referente prende atto dell'indirizzo interpretativo ora affermato in giurisprudenza, ma ritiene opportuno individuare con maggiore precisione e puntualità l'ambito delle ipotesi in cui è effettivamente consentita l'adozione di più decreti di nomina.

17. È opportuno sottolineare che il recente indirizzo interpretativo emerso nella giurisprudenza amministrativa, risulta costantemente affermato da diversi TAR, ancorché non sia stato ancora espressamente confermato, in appello, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale.

18. Peraltro, la stessa amministrazione dell'interno riferisce della scelta compiuta dall'Avvocatura erariale, intesa a prestare acquiescenza alle pronunce sfavorevoli rese dai TAR, considerando convincenti le motivazioni espresse dai giudici di primo grado.

19. In questo particolare contesto, riguardante il concreto sviluppo delle vicende contenziose descritte dall'amministrazione dell'interno, non pare esservi spazio, in sede consultiva, per operare una sorta di riesame degli indirizzi interpretativi allo stato delineati dalla giurisprudenza amministrativa dei TAR.

20. Nella formulazione del parere, invece, è consentito precisare la portata interpretativa delle citate pronunce, rispondendo ai dubbi prospettati dall'amministrazione.

21. Al riguardo, è utile evidenziare che le decisioni dei TAR indicano con chiarezza il rilievo "negativo" della proposta lettura ermeneutica dell'articolo 252. Tale disposizione non preclude affatto il rilascio di più decreti di nomina a guardia giurata da parte dei Prefetti di diverse province.

22. Le sentenze in oggetto, invece, non definiscono in modo articolato e puntuale la portata "positiva" del nuovo indirizzo. In altri

termini, non specificano quali siano in concreto le ipotesi in cui è possibile disporre la doppia decretazione.

23. In questo quadro di riferimento, quindi, è certamente opportuno che l'amministrazione, a livello centrale, detti le opportune disposizioni volte ad assicurare una omogeneità di indirizzi applicativi, insieme al necessario coordinamento tra le diverse strutture periferiche.

24. In questa corretta prospettiva, si condivide l'impostazione suggerita dal Ministero referente, intesa a valutare, di volta in volta, in modo approfondito, le caratteristiche del rapporto instaurato tra la guardia particolare giurata e l'istituto di vigilanza.

25. Tenuto conto della varietà delle ipotesi concrete, si possono ipotizzare tre tipiche situazioni diverse, di particolare rilevanza.

26. La prima ipotesi è quella della guardia particolare giurata dipendente da un unico soggetto, titolare di più licenze in province diverse.

27. Si tratta, di una eventualità che deve essere attentamente vagliata dall'autorità competente, considerando i limiti generali dell'assegnazione di più licenze in ambiti territoriali diversi.

28. Tuttavia, una volta rilasciate le prescritte licenze all'istituto di vigilanza, risulta coerente anche l'adozione di più decreti di nomina delle guardie giurate dipendenti, chiamate a prestare servizio in più ambiti territoriali.

29. In tal caso, però, l'adozione del decreto non è affatto incondizionata o doverosa.

30. Occorre considerare, infatti, che l'idoneità dell'istituto di vigilanza a svolgere la propria attività autorizzata è subordinata ad una accurata valutazione dell'organico disponibile.

31. La presenza di personale abilitato a svolgere l'attività in distinte province esige, quindi, un controllo particolarmente stringente

dell'autorità competente, volto ad impedire possibili condotte elusive da parte degli istituti titolari delle licenze.

32. In questo senso, quindi, si suggerisce all'amministrazione di richiedere ai soggetti interessati una analitica indicazione preventiva dell'impegno richiesto alle guardie giurate nei diversi ambiti territoriali. Su questa base istruttoria potrà essere adeguatamente vagliata l'effettiva idoneità dell'organico dell'istituto titolare di più licenze.

33. Inoltre, è opportuno che l'amministrazione operi anche i dovuti controlli successivi sull'utilizzo del personale dipendente degli istituti assegnato a funzioni in più province. A tal fine potranno essere richiesti agli istituti di vigilanza documentate relazioni riguardanti l'effettivo impiego del personale destinatario di più decreti di nomina.

34. Inoltre, è indispensabile che sia garantito un coordinamento informativo efficace fra le diverse strutture periferiche dell'amministrazione dell'interno, anche prevedendo appositi obblighi di comunicazione a carico degli istituti di vigilanza. Si pensi all'ipotesi in cui un istituto di vigilanza, dopo avere conseguito una prima licenza, miri ad ottenere ulteriori licenze in altre province, avvalendosi dello stesso organico iniziale. In tale caso, per una valutazione completa della richiesta, è necessario che questa sia sottoposta anche all'Ufficio della provincia in cui l'interessato opera.

35. Ove possibile, quindi, tanto l'assegnazione di più licenze allo stesso istituto di vigilanza, quanto l'adozione di più decreti per la stessa guardia giurata, devono costituire l'esito di una valutazione congiunta, o quanto meno coordinata, dei diversi organi competenti all'adozione dei relativi provvedimenti.

36. L'amministrazione indica anche una seconda ipotesi, costituita dalla eventualità in cui la guardia giurata sia dipendente di un'impresa capogruppo o società di gestione, proprietaria di più istituti di vigilanza, titolari di autonome licenze.

37. Si tratta, però, di una situazione che non giustifica l'adozione di distinti decreti di nomina, in quanto si determinerebbe una dissociazione tra il titolare della licenza e il datore di lavoro della guardia giurata. Pertanto, è condivisibile l'interpretazione del Ministero, secondo cui, in tal caso, dovrebbe negarsi il rilascio di più decreti di nomina. M

38. Va poi considerata una terza ipotesi, non espressamente richiamata dall'amministrazione referente, riguardante il caso della guardia giurata dipendente da diversi istituti di vigilanza operanti in più province.

39. L'eventualità potrebbe connettersi ai casi in cui gli istituti intendano avvalersi di personale aggiuntivo a tempo determinato, per l'espletamento di particolari servizi con cadenza periodica. Non può escludersi, a priori, che, in casi di questo genere, possa essere consentito il rilascio di più decreti di nomina.

40. Resta fermo, però, che, in tali fattispecie, le verifiche istruttorie dell'amministrazione devono essere particolarmente accurate, soprattutto al fine di computare il personale in servizio (a tempo determinato) per l'idoneità complessiva dell'istituto.

41. A tale riguardo, si dovrà anche tenere conto del profondo percorso riformatore dell'assetto del mercato e dell'organizzazione del lavoro, delineato dalla legge 14 febbraio 2003, n. 30 e dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

42. Nel nuovo assetto normativo, infatti, risulta radicalmente rinnovata la disciplina concernente l'intermediazione della manodopera e il lavoro flessibile, con particolare riguardo agli istituti della somministrazione di lavoro.

43. Quindi, situazioni prima vietate dalla legge, potrebbero ora essere valutate positivamente dall'ordinamento, pur considerando le peculiarità del settore economico della vigilanza privata.

44. Non sembra invece rilevante un ulteriore requisito indicato dall'amministrazione referente, concernente *l'univocità del soggetto titolare dei beni da vigilare*.

45. In tal modo, infatti, si attribuisce rilievo determinante a un profilo ritenuto invece superato dalla richiamata giurisprudenza amministrativa.

46. In termini generali, poi, si condivide la necessità di condizionare l'adozione dei decreti di nomina alla attenta verifica di tre requisiti, costituiti da:

- a) la compatibilità dei servizi ai regolamenti rispettivamente approvati dai questori a garanzia della efficacia e regolarità dei servizi;
- b) l'oggettiva verificabilità delle condizioni di impiego;
- c) l'approvazione della nomina da parte di tutti i Prefetti interessati.


*P. Q. M.*

Nei suesposti termini è il parere della Sezione.

Per estratto dal verbale

Il Segretario della Sezione

(Licia Grassucci)



Visto:

Il Presidente della Sezione

(Giovanni Rioppolo)

